MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 20 / 20	
L'alunno/a	, classe
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo stato, de Concordato 18.2.84 ratificato con Legge25.3.1985) (1	ella libera scelta dell'insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del 1), chiede di
Avvalersi dell'insegnamento della religione cattol  Non avvalersi dell'insegnamento della religione c	
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per	l'intero anno scolastico cui si riferisce.
Firma dell' alunno/a	
I	
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE <b>NON</b> SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE  D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	
Firma dell'alunno/a	
Data	
Firma dei genitori	
	Controfirma del genitori dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di Il grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni, per iscritto, in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n.9 del 18 gennaio 1991.
laddove un genitore sia irreperibile: " II/La sottoscritto/a, cons	ne concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero sapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 entrambi i genitori".
Palermo, lì FIRMA DEL GENITORE A	NI SENSI DELLA LEGGE 54/2006

<sup>(1)</sup> Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

<sup>&</sup>quot;La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione"